

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAPAR  
Servizi Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative  
STRALCIO DELLO STATUTO SOCIALE  
Votazioni 06 aprile 2022  
**ALLEGATO N. 2**

Regolamento per le elezioni dei Delegati alla Assemblea Generale

1) Alle Assemblee Regionali, convocate per le elezioni dei Delegati all'Assemblea Generale, ed alle votazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme dello Statuto sociale e quelle del presente Regolamento.

2) La data di convocazione delle Assemblee Regionali, che sarà unica per tutta l'Italia, è fissata dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo e ne sarà data notizia sulla Rivista "Automat" e sul sito [www.sapar.it](http://www.sapar.it).

3) L'avviso di convocazione delle Assemblee Regionali, a firma del Presidente in carica, sarà inviato dalla Segreteria a tutti gli Associati con lettera, anche non raccomandata, almeno 15 giorni prima della data prestabilita. Nell'avviso di convocazione dovrà essere riportato il numero dei voti spettanti al socio e gli eventuali importi arretrati dovuti all'Associazione.

4) L'Assemblea Regionale, riunita in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Essa è presieduta dal socio eletto dai presenti, per alzata di mano, a semplice maggioranza, e senza tener conto dei voti di ciascuno e delle eventuali deleghe.

5) L'Assemblea elegge nel suo seno un Collegio di Scrutatori, composto di tre membri.

Esso ha il compito di partecipare a tutte le operazioni di voto, comprese quelle dello spoglio delle schede e della proclamazione degli eletti.

Il Presidente del Collegio degli Scrutatori viene eletto dall'Assemblea dei soci. In caso di parità, in un'eventuale votazione del Collegio, prevale il voto del Presidente.

6) A cura degli Scrutatori verrà distribuita agli elettori una o più "schede di votazione" predisposte dalla Segreteria Nazionale, che riceveranno il timbro a secco della SAPAR e il timbro a inchiostro della Delegazione. Le schede di votazione dovranno essere controfirmate dal Presidente del Collegio degli Scrutatori e dallo Scrutatore più anziano prima dell'inizio delle votazioni.

7) Sono ammessi a votare nelle Assemblee Regionali soltanto i soci compresi in appositi elenchi, predisposti dalla Segreteria Nazionale della SAPAR e dalla Commissione Elettorale, suddivisi nelle circoscrizioni territoriali previste dall'art. 26 dello Statuto.

Nel detto elenco sarà precisato, per ogni nominativo, il numero dei voti di cui esso dispone.

Per l'attribuzione dei voti fanno fede, fino a prova contraria, i documenti in possesso della Segreteria Nazionale.

Sono ammessi a votare i soci che pur avendo smarrito o dimenticato il proprio avviso di convocazione, presentino un documento di identità all'atto della votazione.

8) Gli elenchi saranno inviati alle Delegazioni Regionali della SAPAR almeno un mese prima della data fissata per le elezioni, e potranno essere liberamente consultati dai soci interessati. Dell'invio degli elenchi sarà data notizia sulla Rivista "Automat" e/o sul sito istituzionale [www.sapar.it](http://www.sapar.it).

Eventuali reclami per errori, omissioni, errata attribuzione dei voti, ecc, dovranno essere avanzati dai soci entro 10 giorni alla Delegazione di competenza, che li trasmetterà subito alla Segreteria Nazionale.

Gli elenchi, nonché gli eventuali reclami saranno sottoposti all'esame della Commissione Elettorale e, a cura della Segreteria Nazionale, sarà data comunicazione delle relative decisioni alle singole Delegazioni.

9) Ogni socio ha diritto a tanti voti quanti sono quelli a lui attribuiti nell'elenco ufficiale degli elettori.

Un socio può rappresentare soltanto un altro socio con i voti a questi assegnati nell'elenco stesso, e la delega deve essere autografa e conferita in calce all'avviso di convocazione inviato dalla Segreteria Nazionale.

10) le votazioni avvengono soltanto per scrutinio segreto a mezzo della "scheda di votazione" di cui al punto 6.

11) Il numero dei Delegati da eleggere, secondo le circoscrizioni territoriali, è il seguente (1):

a) Piemonte e Val d'Aosta	10
b) Lombardia	28
c) Friuli-Venezia Giulia	2
d) Veneto	10
e) Trentino-Alto Adige	1
f) Liguria	3
g) Emilia	7
h) Romagna	3
i) Toscana	10
l) Marche	2
m) Lazio	19
n) Umbria	2
o) Abruzzo e Molise	2
p) Campania	21
q) Puglia	11
r) Basilicata	3
s) Calabria	8
t) Sicilia Occidentale	3
u) Sicilia Orientale	4
v) Sardegna	1
<hr/>	
Totale	150

(<sup>1</sup>) Il numero dei Delegati sarà determinato, in base alle norme statutarie, secondo i dati risultanti al 31.12.2020 dicembre dell'anno precedente alle nuove elezioni.

12) Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale possono essere eletti alla carica di Delegato all'Assemblea Nazionale gli iscritti alla SAPAR che abbiano un'anzianità d'iscrizione alla Associazione di almeno 24 mesi alla data delle votazioni. Essi, nell'elenco dei Soci predisposto dalla Segreteria Nazionale e dalla Commissione Elettorale, saranno contraddistinti da un particolare contrassegno.

13) All'atto della consegna della "scheda di votazione", il socio dovrà provare la sua identità esibendo la tessera personale rilasciata dalla SAPAR o un documento di riconoscimento.

14) Nella scheda, ogni socio può votare soltanto per i nominativi appartenenti alla propria circoscrizione territoriale per un massimo di 2/3 di quelli assegnati alla circoscrizione stessa. In caso che nel calcolo risulti un resto decimale, si procederà all'arrotondamento per eccesso. Nominativi di altre circoscrizioni saranno depennati. Per l'appartenenza all'una o all'altra circoscrizione fa fede soltanto l'elenco ufficiale della SAPAR, che dovrà essere esposto nella sala delle votazioni.

Ogni nominativo deve essere votato indicando nome e cognome. Saranno depennati quelli indicati col solo nome o col solo cognome, o con eventuali soprannomi, a meno che, anche la parziale indicazione, non consenta la sicura individuazione del nominativo votato.

E' nulla la scheda che rechi cancellature, abrasioni ed in genere segni o contrassegni di qualunque specie, all'infuori di quelli sopra previsti.

E' valida la scheda che rechi un numero di nominativi votati inferiore a quello stabilito in quella circoscrizione territoriale.

Se una scheda contiene un numero di nominativi votati superiore a quello consentito in quella circoscrizione territoriale, la scheda è ugualmente valida, ma dovranno essere depennati i nominativi votati oltre il numero consentito.

15) Sono nominati Delegati, nel numero previsto al punto 11, coloro che nella graduatoria hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, sarà nominato Delegato il socio che ha una maggiore anzianità di iscrizione alla SAPAR.

Ove due regioni fanno parte della medesima circoscrizione territoriale, una delle Regioni ha di diritto almeno un Delegato. Se, quindi, un socio della Regione non risultasse tra gli eletti, il socio della Regione stessa che ha ottenuto il maggior numero di preferenze subentrerà all'ultimo degli eletti della circoscrizione territoriale.

16) Le operazioni di voto si svolgeranno nel luogo e le giorno fissato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Le Delegazioni, ove vogliano far svolgere le votazioni in due giorni (quello fissato e quello precedente), devono farne richiesta alla Segreteria Nazionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le votazioni stesse.

Dichiarate chiuse le votazioni, nessuno potrà essere ammesso, per qualsiasi motivo, a votare e saranno subito iniziate le operazioni di scrutinio.

Il Collegio degli Scrutatori, ove ritenga presumibile il protrarsi delle operazioni di scrutinio, può rinviare al giorno successivo l'inizio dello spoglio delle schede.

Di tutte le operazioni di voto, sarà, quindi, a cura del Collegio degli Scrutatori, redatto apposito verbale che, unitamente alla relativa documentazione, sarà custodito dal Presidente del Collegio e da questi inviato entro i cinque giorni successivi a quelli della chiusura delle votazioni, alla Segreteria Nazionale della SAPAR.

17) I soci delle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia prenderanno parte alle elezioni per la Delegazione Emilia; i soci delle provincie di Forlì, Ravenna e Rimini prenderanno parte alle elezioni per la Delegazione Romagna.

I soci delle provincie di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta prenderanno parte alle elezioni per la Delegazione Sicilia Occidentale; I soci di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna prenderanno parte alle elezioni per la Delegazione Sicilia Orientale.

18) Non può essere invocata, da parte dell'elettore, l'ignoranza delle clausole sopra riportate e delle norme dello Statuto eventualmente richiamate, presumendosi che ogni elettore ne abbia presa piena e completa conoscenza prima di procedere alla votazione.

A tal uopo, in tutte le sale di votazione, saranno affisse una o più copie del presente Regolamento e dello Statuto sociale.

Eventuali contestazioni sulla procedura dello svolgimento delle operazioni di voto, nonché sui risultati delle elezioni saranno risolte, le prime dal Collegio degli Scrutatori, le seconde dalla Commissione Elettorale.

19) A norma dell'art. 17 dello Statuto Sociale, sono di diritto nominati Consiglieri Nazionali, componenti il Consiglio Direttivo della SAPAR, i Delegati che nella graduatoria hanno riportato il maggior numero di suffragi.

In base agli artt. 17 e 26 dello Statuto sociale, il numero dei Consiglieri Nazionali è il seguente:

a) Piemonte e Val d'Aosta

2

b)	Lombardia	6
c)	Friuli-Venezia Giulia	1
d)	Veneto	2
e)	Trentino-Alto Adige	1
f)	Liguria	1
g)	Emilia	2
h)	Romagna	1
i)	Toscana	2
l)	Marche	1
m)	Lazio	4
n)	Umbria	1
o)	Abruzzo e Molise	1
p)	Campania	5
q)	Puglia	3
r)	Basilicata	1
s)	Calabria	2
t)	Sicilia Occidentale	1
u)	Sicilia Orientale	1
v)	Sardegna	1
	Totale	39